



## Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PAOLO E LARISSA PINI - MILANO

VIA STEFANARDO DA VIMERCATE, 14 - 20128 MILANO (MI)

☎ 02 884.48652 Fax. 02 884.48659 - Codice Fiscale: 80131170153 Codice Meccanografico: MIIC8CV007

e-mail: [miic8cv007@istruzione.it](mailto:miic8cv007@istruzione.it) posta certificata: [miic8cv007@pec.istruzione.it](mailto:miic8cv007@pec.istruzione.it); sito web: <http://www.icspini.net>

Circ. n. 129

Milano, 08/04/2025

OGGETTO: Fruizione ferie durante la sospensione delle attività didattiche per il personale docente e ATA a tempo determinato.

Si informa il personale docente e ATA con contratto a tempo determinato al 30/06/2025 che le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruiti nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Pertanto tutto il personale assunto a tempo determinato è invitato a produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (escludendo per i docenti i giorni previsti per lo scrutinio finale e gli esami di Stato). Sarà possibile chiedere e verificare in segreteria – Ufficio del personale - il calcolo delle ferie maturate (numero di giorni di ferie spettanti).

“La disciplina delle ferie per i docenti a tempo determinato è regolata dall’art. 35 del CCNL vigente che sostanzialmente richiama le disposizioni in materia di ferie previste per il personale a tempo indeterminato con le precisazioni previste dallo stesso articolo derivanti dalla diversa durata del contratto. Sulla disciplina delle ferie è intervenuto il legislatore che, con Legge 24 dicembre 2012 n. 228 all’art.1, comma 54, ha previsto, per il personale docente, la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell’anno. Il successivo comma 55 ha precisato, inoltre, che è consentita la monetizzazione delle ferie “per il personale docente ed ATA con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. L’applicazione della disposizione sopra richiamata comporta la monetizzazione delle ferie solamente nei limiti dei giorni residuati dopo aver decurtato, non solo i periodi di sospensione delle lezioni elencati dai calendari scolastici regionali dei rispettivi anni scolastici (Natale, Pasqua, Carnevale), ma anche il periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno.”

Si precisa che il personale a tempo determinato che non produce istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni sarà collocato automaticamente in ferie. Ciò in quanto la norma vigente in materia prevede l’obbligatoria fruizione delle ferie da parte dei dipendenti pubblici e vieta ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento delle stesse. La liquidazione delle ferie non godute spetterà esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapacità rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche. Dalle ferie maturate verranno detratti perciò i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Rosa Delia Ruta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93